

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **638/1987** (ECLI:IT:COST:1987:638)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **17/12/1987**

Deposito del **30/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **13/01/1988**

Norme impugnate:

Massime: **3855**

Atti decisi:

N. 638

## ORDINANZA 17-30 DICEMBRE 1987

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1986 dal Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Rodà Carmelo, iscritta al n. 645 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto, che il Tribunale di Verbania, nel corso di un procedimento penale a carico di Rodà Carmelo per il reato di infedele dichiarazione dei redditi di cui al primo comma dell'art. 56 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, solleva questione di legittimità costituzionale del sesto comma di detto articolo, il quale dispone che "L'azione penale per i reati di cui ai commi precedenti non può essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo. La prescrizione del reato è sospesa fino alla stessa data";

che, a parere del giudice a quo, tale disposizione implica che l'accertamento divenuto definitivo in via amministrativa faccia stato nel giudizio penale;

che, lo stesso giudice, osservato che nella specie l'accertamento dell'amministrazione finanziaria gli impedisce di verificare la asserita falsità di un documento, sul quale esso accertamento è fondato, prospetta il dubbio che la norma impugnata - peraltro non coinvolta nella dichiarazione di illegittimità costituzionale della sentenza n. 88 del 1982 di questa Corte - violi: a) l'art. 101, secondo comma, Cost., perché contrasta con il principio del libero convincimento del giudice; b) l'art. 3, primo comma, Cost., perché introduce una irrazionale differenziazione degli imputati a seconda che l'imputazione sia relativa a imposte dirette o indirette; c) l'art. 24, secondo comma, Cost., perché impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa;

che, la parte privata non si è costituita;

che, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto della questione sia per la possibilità - aperta, a suo avviso, dalla menzionata sentenza costituzionale n. 88 del 1982 - di dare una interpretazione adeguatrice alla disposizione censurata, sia perché il principio del libero convincimento del giudice non dovrebbe in ogni caso, in presenza di un illecito penale, prevalere sui regimi probatori diversi previsti dalle norme tributarie;

Considerato che la decisione della controversia sull'eventuale falsità di documenti posti a fondamento di accertamenti tributari rientra - secondo i principi generali dell'ordinamento - nella competenza del giudice ordinario, civile o penale, e che l'accertamento amministrativo che ne presupponga la veridicità non è idoneo a far stato nel processo a quo.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 101, secondo comma Cost., sollevata dal Tribunale di Verbania con ordinanza del 9 maggio 1986 (r.o. n. 645/1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*